



Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro

ORDINANZA

(Disciplina dell'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro)

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro,

Visto: il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”*,

Visto: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 recante il *“Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”*;

Visto: il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 28 dicembre 2015;

Visto: il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 11 luglio 2016;

Visto: il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, Ippiche e della pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura in data 14 novembre 2019;

Vista: la propria Ordinanza n.76/2008 emanata in data 10 settembre 2008 relativa ai punti di sbarco di prodotti ittici nel Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro;

Vista: la propria Ordinanza n.06/2018 emanata in data 22 dicembre 2018;

Vista: la comunicazione prot. n.034/2020 in data 29 aprile 2020 originata dal consorzio UNIMAR, assunta a protocollo n.7010 in pari data;

Visti: gli articoli 17 *“Attribuzioni degli uffici locali”*, 30 *“Uso del demanio marittimo”* e 81 *“Altre attribuzioni di polizia”* del R.D. 30.03.1942, n.327 *“Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione”*, nonché l'articolo 59 *“Ordinanza di polizia marittima”* del D.P.R. 15.02.1952, n.328 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima”*;

RENDE NOTO

che con D.D. del 14 novembre 2019, al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'Allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa.

L'autorizzazione all'attività di pesca sperimentale avrà durata fino al 31 ottobre 2020.

L'attività di pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicereus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, è svolta mediante l'utilizzo di 6 (sei) imbarcazioni, tra quelle inserite nell'elenco di cui all'Allegato A) del decreto ministeriale 11 luglio 2016, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) 1022/2019.

Il Capo del Compartimento Marittimo rilascia a ciascuna impresa, la cui unità è utilizzata nella pesca sperimentale, una speciale "Autorizzazione di pesca provvisoria" con validità limitata al 31 ottobre 2020.

L'Autorizzazione di pesca di cui al precedente comma è rilasciata dall'Autorità marittima esclusivamente alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità.

ORDINA

Articolo 1 (Obblighi)

1. È fatto obbligo alle imprese di pesca armatrici delle unità da pesca autorizzate alla pesca sperimentale del rossetto e del cicerello di osservare le disposizioni emanate dal Decreto 14 novembre 2019 in premessa citato ed in generale a tutta la normativa di settore, con particolare riguardo alle prescrizioni e limitazioni di cui al D.D. 28 dicembre 2015.
2. L'attività di pesca in parola potrà essere esercitata dalle unità da pesca autorizzate da questa Autorità Marittima che devono rispettare la turnazione settimanale redatta e trasmessa dalla società Cooperativa UNIMAR per conto dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Articolo 2 (sbarco del prodotto ittico)

Ai fini dello sbarco del prodotto ittico catturato, ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del D.D. 28 dicembre 2015, si indicano i porti di Corigliano Calabro e di Cariati, così come già individuati da questa Autorità Marittima con l'Ordinanza in premessa citata. Gli eventuali sbarchi delle specie in argomento dovranno essere preventivamente comunicati, con qualsiasi mezzo (VHF - Cellulare), a seconda del punto di sbarco, alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro oppure all'Ufficio Locale Marittimo di Cariati.

Articolo 3
(disposizioni finali)

La presente ordinanza abroga l'ordinanza n.06/2018 del 22 dicembre 2018 in premessa.

Articolo 4
(sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero reato, con l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo n.04/2012 in caso di illeciti in materia di pesca ed ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione in caso di illeciti riferibili al mancato rispetto dei punti di sbarco autorizzati.

Articolo 5
(pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 *“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”* della Legge 18.06.2009, n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, la presente ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione *“ordinanze”* del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, all'indirizzo:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>.

Corigliano Rossano (CS), 30 aprile 2020

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alberto MANDRILLO

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n.82
